



Comune di
ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

PIANO REGOLATORE GENERALE

Adeguato al P.P.A.R. Regione Marche - Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°13 del 26.04.2016.

Redatto:

Dr. Arch. Dario Nanni

Dr. Arch. Enrico Cucchiaroni

Dr. Ing. Domenico Fiori

Aspetti geologici-geomorfologici:

Dr. Geol. Giovanni Mancini

Aspetti botanico-vegetazionali:

Dr. Agron. Francesco Bonelli

Oggetto

VARIANTE NORMATIVA
alle
NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

Redattori

Ufficio Tecnico Comunale:

Geom. Fiori Mauro -Responsabile Servizio Territorio e Ambiente

Ing. Claudia Marconi

Arch. Davide Olivieri

Arch. Fabio Morganti

Arch. Francesco Capanna

Arch. Manuela Vittori

Ing. Stefano Bravi

Arquata del Tronto, 20.03.2018 – Revisione 29.06.2018

Il Sindaco

P.i. Aleandro Petrucci

All. **B**

NORME TECNICHE di ATTUAZIONE *Vigenti*

Questo elaborato risulta adeguato:

- alle prescrizioni espresse dalla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Elettricità Protezione Civile Ex Genio Civile con nota n. 4898 del 26.01.2009;
- alla deliberazione di Consiglio Comunale di adozione definitiva del P.R.G. n. 35 del 19.12.2009;
- alle prescrizioni espresse dalla Regione Marche, servizio Ambiente e Difesa del Suolo P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione Urbana con nota n. 0665703 del 11.03.2010;
- alle prescrizioni espresse da ANAS spa con nota n. 1676 del 11.03.2010;
- alle prescrizioni espresse dalla Regione Marche, Servizio Ambiente e Difesa del Suolo P.F. Aree Protette, protocollo di Kyoto; Riqualificazione Urbana, con nota n. 0665703 del 21.10.2010;
- alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Beni Archeologici delle Marche con nota n. 6949 del 16.08.2012;
- alle prescrizioni espresse dalla Provincia di Ascoli Piceno con Decreto del Presidente della Provincia n.7 del 28.01.2016;
- alle prescrizioni espresse dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con provvedimento n. 28 del 11/03/2016.

CAPO I PREMESSA

Art. 1

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI - LOTTIZZAZIONE IN CORSO - INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI.

Utilizzazione degli indici.

L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità, fino alla totale saturazione, esclude ogni possibilità di futura edificazione sulle superfici stesse, indipendentemente da qualsiasi frazionamento delle aree o passaggio di proprietà, sono fatti salvi i casi di demolizione e ricostruzione, là dove questi sono consentiti

Piani attuativi approvati.

Per i Piani attuativi, d'iniziativa pubblica o privata, approvati alla data d'adozione del P.R.G. saranno comunque applicate le disposizioni previste nei Piani medesimi per la loro attuazione generale e/o per singoli interventi.

Interpretazione degli elaborati grafici.

Nell'eventualità di differenze e discordanze di qualsiasi tipo tra le planimetrie di P.R.G. a diversa scala, se presenti, faranno fede informazioni contenute nelle tavole a scala minore.

CAPO II
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 2
DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

L'intero territorio comunale è diviso, secondo quanto è riportato nelle planimetrie del P.R.G. nelle seguenti zone, ambiti ed aree:

ZONE RESIDENZIALI

ZONA A	centro storico
ZONA B	zona di completamento
ZONA C1	zona di espansione residenziale
ZONA C2	zona turistica d'espansione
ZONA C3	zona turistica alberghiera d'espansione
ZONA C4	zona per strutture turistico-ricettive
ZONA C5	zona di espansione per l'edilizia economica e popolare

ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

ZONA D	zona insediamenti produttivi
ZONA E	zona destinata all'agricoltura

ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE

ZONA Fa	attrezzature amministrative, pubblici servizi
ZONA Fsc	attrezzature scolastiche
ZONA Fr	attrezzature religiose
ZONA Fsp	attrezzature sportive
ZONA P	parcheggi

ZONE A VERDE

ZONA Vpa	verde pubblico attrezzato
ZONA Vr	verde di rispetto

AMBITI DI TUTELA

Ambito di tutela corsi d'acqua
Ambito di tutela dei crinali
Ambito di tutela dei versanti
Ambito di tutela dei centri storici ed edifici storici
Ambito di tutela delle zone ad alta percettività visuale
Ambito di tutela annesso alla strada consolare
Ambito di tutela delle emergenze botanico-vegetazionali
Ambito di tutela delle emergenze geologiche e/o geomorfologiche

AREE SOGGETTE A VINCOLI

Ambiti di tutela di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004

Zone soggette a vincolo idrogeologico
Zone soggette a rischio di esondabilità
Zone con pericolosità geologica
Aree Floristiche di cui alla L. R. 30 Dicembre 1974, n. 52
Aree sottoposte a tutela archeologica
Fascia di rispetto stradale
ZONE DI RISPETTO
Zona di rispetto cimiteriale R. D. 27/7/1934 n. 1265

Art. 3 PARAMETRI URBANISTICI

Ai fini urbanistici ed edificatori, nelle presenti Norme Tecniche d'Attuazione vengono indicati una serie di parametri, indici e distacchi ordinatori degli interventi nelle varie zone del territorio comunale:

- a) IT: indice massimo di fabbricabilità territoriale espresso in mc/mq;
- b) IF: indice massimo di fabbricabilità fondiaria espresso in mc/mq;
- c) H MAX altezza massima consentita dagli edifici, espresso in ml;
- d) DS: distacco dalle strade espresso in ml;
- e) IC: indice di copertura, esprime il rapporto massimo tra coperta (SC) e fondiaria (SF);
- f) DC: distacco minimo dell'edificio dai confini, espresso in ml;
- g) DF: distacco minimo tra edifici, aventi almeno una parete finestrata, espresso in ml;
- h) SP: quantità minima di spazi da destinare a parcheggio pubblico
- i) SV: quantità minima di da destinare a verde pubblico

Art. 3 bis PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE AREE

Le prescrizioni qui riportate sono state espresse dalla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Elettricità Protezione Civile Ex Genio Civile con nota n. 4898 del 26.01.2009.

Prescrizioni vincolanti per tutte le zone omogenee di cui alle presenti N.T.A..

1. presentazione al comune, all'atto della richiesta di edificazione, di studi di carattere geologico e geotecnico necessari ai sensi del D.M. 11.03.1988, nonché per una puntuale valutazione dell'eventuale risposta sismica del terreno (coefficiente di fondazione) ai sensi del D.M. 16.01.1966 e dell'OPCM del 20 Marzo 2003 n. 3274 e s. m. i.;
2. sono interdette alla edificazione le porzioni di terreno con acclività >30%;
3. vige l'inedificabilità di una fascia di terreno secondo un ambito di rispetto di 5,00 mt dal ciglio delle scarpate stradali eventualmente presenti nelle aree in oggetto;

4. qualora gli studi esecutivi di dettaglio rilevino presenza di terreno di riporto nelle porzioni di area da edificare, si adottino particolari tipologie di fondazioni tali da consentire il "bypass";
5. nel tratto di pertinenza delle aree da edificare, si proceda alla periodica ripulitura degli alvei dei fossi eventualmente presenti, allo scopo di mantenerne la sezione nelle ottimali condizioni di smaltimento delle acque di deflusso; altresì si ottemperi a quanto previsto ai sensi dell'Art.96 del R.D. 523/1904 e si dia luogo ad un ambito di tutela secondo una fascia di rispetto di 10,00 mt dalla sponda del corso d'acqua demaniale per i nuovi fabbricati e di mt 4,00 per recinzioni e piantumazioni;
6. limitare il più possibile i lavori di movimento terra e la modifica dei profili naturali dell'area, i quali dovranno essere realizzati secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei terreni interessati dai lavori e dalle opere, ed in generale dovranno essere preceduti, qualora se ne ravveda la necessità da opere di presidio adeguatamente dimensionate;
7. verificare preventivamente la corrispondenza tra previsioni di progetto e comportamento reale della falda idrica eventualmente presente, nonché gli effetti dei possibili processi di consolidamento dei terreni interessati dalle trasformazioni e del loro intorno, derivanti dalle eventuali opere di drenaggio dei corpi idrici sotterranei e/o posa in opera di fondazioni profonde (pali) mediante infissione, che potrebbero esporre le proprietà confinanti a fenomeni di cedimenti differenziali;
8. progettare e realizzare le reti di smaltimento delle acque di regimazione superficiali ed eventualmente sotterranee, con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare dispersioni pregiudizievoli agli effetti della stabilità delle strutture di fondazione, prevedendone una regolare manutenzione;

Art. 3 ter

PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE AREE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Tutti i piani attuativi delle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo, dovranno essere sottoposti ad approvazione del Parco dei Monti Sibillini. Essi dovranno avere inoltre tra gli elaborati anche un "Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)".

Per gli interventi edilizi diretti che riguardano gli immobili e le aree ricomprese nei nuclei abitati di Pretare, Piedilama, Camartina, Vezzano, Pescara del Tronto, Forca Canapine/Colle le Cese (aree ricomprese in zona D2 - D3 o C del PP), situati all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini il PRG si attuano come di seguito:

per gli interventi edilizi che prevedono aumenti di volume, demolizione con ricostruzione o ampliamento e *f* o sopraelevazione nonché nuova edificazione, dovrà altresì essere prevista la redazione di un "Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)" approvato preventivamente dal Parco esteso ad un comparto significativo, limitrofo all'intervento :in oggetto.

Di concerto con il Comune verrà quindi effettuata una valutazione preliminare della proposta progettuale, individuando il comparto oggetto di progettazione paesaggistica.

- Norma transitoria-

Le previsioni di cui sopra, riguardanti l'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si intendono automaticamente adeguate alle previsioni del Piano per il Parco derivanti dalla approvazione definitiva del Piano stesso in corso presso le competenti Regioni Marche ed Umbria.

CAPO III

ZONE RESIDENZIALI

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. In tali zone non è consentita la presenza di attività che risultino in contrasto con il carattere residenziale di tale insediamento, che producano rumore e/o odori molesti, quali macelli, stalle, scuderie, porcilaie, pollai.

Art. 4

ZONA RESIDENZIALE CENTRO STORICO "A"

Detta zona residenziale comprende la parte dell'agglomerato urbano dotato di importanti caratteristiche storico-testimoniali ed ambientali, e gli insediamenti ad essa immediatamente adiacenti.

Tale area è stata individuata come zona di recupero ai sensi della legge 5/8/1978 n. 457. Fino all'approvazione di nuovo piano attuativo-particolareggiato o di recupero, sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo; sono altresì consentiti interventi per il cambio di destinazione d'uso degli immobili da attuarsi esclusivamente con interventi di restauro o di risanamento conservativo. Le destinazioni d'uso ammissibili sono: agricola o rurale per una quota pari al 10%; commerciale per una quota pari al 10%; ed artigianale per una quota pari al 10%; tutti gli interventi ammessi non debbono comunque dar luogo ad alcun incremento volumetrico o all'alterazione delle sagome architettoniche.

Art. 5

ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "B"

In tali zone residenziali, si può edificare con intervento edilizio diretto secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio e dalla presente normativa.

E' permessa la costruzione d'edifici in aderenza con altri preesistenti e l'allineamento dei fronti di nuove costruzioni con linee di fronte formate da edifici circostanti preesistenti; inoltre è prevista la deroga dall'applicazione del parametro DC (distanze dai confini) a nuove costruzioni, fermo restando il distacco tra fabbricati come previsto dall'art.9 del D.M. 1444/68 qualora la richiesta di edificazione sia formulata in maniera congiunta da diversi soggetti proprietari di aree confinanti tra loro; in questo caso è consentito che le nuove costruzioni da realizzare nelle proprietà dei richiedenti siano localizzate in deroga al parametro DC (distanze dai confini) relativamente ai confini comuni ai proprietari richiedenti. Sono ammesse, oltre alla destinazione residenziale, anche attività commerciali, direzionali ed artigianali di servizio, purché in misura non superiore al 30% della superficie utile lorda (SUL), così come definita dell'Art. 13 del vigente Regolamento Edilizio:

Parametri urbanistici di zona:

a) IF:	Indice di fabbricabilità fondiaria	1,50 mc/mq.
b) H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) DS:	distacco minimo dalle strade	5,00 ml
d) DC:	distacco minimo dai confini	5,00 ml.
e) DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.

Prescrizioni espresse dalla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Elettricità Protezione Civile Ex Genio Civile con nota n. 4898 del 26.01.2009.

Prescrizioni per le zone di completamento B7 e B8

individuata nell'elaborato "TAV 6.1 ARQUATA - BORGO – CAMARTINA"

- realizzazione degli edifici su fondazioni profonde tipo "palo trivellato" (anche se in presenza di substrato litoide sub-affiorante e allo scopo di ancorare le costruzioni ai terreni di base), in ogni caso da intestarsi entro il substrato marino per almeno 2 mt;
- si proceda in sede di progettazione esecutiva e qualora in presenza di coltre di copertura di significativo spessore, alla redazione di verifiche di stabilità analitiche *post-operam* allo scopo di valutare la necessità opere di sostegno del terreno e da effettuarsi lungo la direzione di massima pendenza del versante, considerando i fabbricati già esistenti su fondazione superficiale come carichi concentrati sul pendio e tenendo conto delle possibili variabili geologiche e geotecniche nonché delle variazioni delle condizioni di saturazione (falda in condizioni reali); si eseguano in termini di tensioni efficaci ed in condizioni dinamiche, con angolo di attrito di valore ridotto rispetto a quello di "picco", e verificando per il valore del fattore di stabilità, la disuguaglianza $F_s \geq 1,3$ ai sensi del punto G.3.2 del D.M.LL.PP . 11 marzo 1988.
- rispetto dell'ambito di tutela previsto ai sensi dell' Art. 10 delle NTA PAI Adb Tronto, secondo una fascia di 10,00 mt dalla sponda del corso d'acqua demaniale di Classe 2.

Prescrizioni per zone di completamento B9

- realizzazione degli edifici su fondazioni profonde tipo "palo trivellato" (anche se in presenza di substrato litoide sub-affiorante e allo scopo di ancorare le costruzioni ai terreni di base), in ogni caso da intestarsi entro il substrato marino per almeno 2 mt;
- si proceda in sede di progettazione esecutiva e qualora in presenza di coltre di copertura di significativo spessore, alla redazione di verifiche di stabilità analitiche *post-operam* allo scopo di valutare la necessità opere di sostegno del terreno e da effettuarsi lungo la direzione di massima pendenza del versante, considerando i fabbricati già esistenti su fondazione superficiale come carichi concentrati sul pendio e tenendo conto delle possibili variabili geologiche e geotecniche nonché delle variazioni delle condizioni di saturazione (falda in condizioni reali); si eseguano in termini di tensioni efficaci ed in condizioni dinamiche, con angolo di attrito di valore ridotto rispetto a quello di "picco", e verificando per il valore del fattore di stabilità, la disuguaglianza $F_s \geq 1,3$ ai sensi del punto G.3.2 del D.M.LL.PP . 11 marzo 1988.

Art. 6

ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE "C"

In tali zone potranno sorgere edifici singoli o a schiera; in particolare la realizzazione delle previsioni dovrà essere effettuata per piani attuativi unitari; fermo restando che il piano attuativo deve essere riferito all'intera area individuata come zona C dal PRG, la sua successiva edificazione potrà avvenire con comparti edificatori secondo quanto previsto dall'art.32 della L.R. 34/92.

Dovrà comunque essere sempre garantito il rispetto degli standard urbanistici in misura non inferiore a 21mq/ab.

ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE "C1"

In dette zone di espansione intensiva sono consentite le costruzioni di fabbricati con destinazione d'uso residenziale.

Sono ammesse, oltre alla destinazione residenziale, anche attività commerciali, direzionali ed artigianali di servizio, purché in misura non superiore al 30% della superficie utile lorda (SUL), così come definita al comma 1 lettera c) dell'art. 13 del Regolamento Edilizio vigente.

Parametri urbanistici di zona:

a) IT:	Indice di fabbricabilità territoriale	0,80 mc/mq.
b) H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) DC:	distacco minimo dai confini	5,00 ml.
d) DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
e) SP:	spazi per parcheggio	
	- uso abitativo	10/100 mq/mc.
	- uso direzionale, commerciale	40/100 mq/SUL
	- uso artigianale di servizio	25/100 mq/mc.
f) SV:	- da destinare a verde pubblico	25/100 mq/mc

In tutti i casi, relativamente alla distanza tra edifici con interposte strade sono applicate le norme di cui all'art. 9 del del D.M. 1444/68

ZONA D'ESPANSIONE TURISTICA "C2"

In dette zone di espansione sono consentite oltre le costruzioni di fabbricati uni o plurifamiliari con destinazione residenziale, l'edificazione di strutture ricettive di tipo turistico alberghiero e polifunzionali nella misura del 60% della superficie utile lorda (SUL),.

Sono inoltre ammesse, anche attività commerciali, direzionali ed artigianali di servizio, strettamente connesse con la destinazione di tipo turistico, purché in misura non superiore al 40% della superficie utile lorda (SUL), così come definito al comma 1 lettera c) dell'Art. 13 del Regolamento Edilizio vigente.

Parametri urbanistici di zona:

a) IT:	Indice di fabbricabilità territoriale	1,50 mc/mq.
b) H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) DC:	distacco minimo dai confini	5,00 ml.
d) DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
e) SP:	spazi per parcheggio	
	- uso abitativo	10/100 mq/mc.
	- uso direzionale, commerciale	40/100 mq/SUL
	- uso artigianale di servizio	25/100 mq/mc.
f) SV:	- da destinare a verde pubblico	25/100 mq/mc

In tutti i casi, relativamente alla distanza tra edifici con interposte strade sono applicate le norme di cui all'art. 9 del del D.M. 1444/68

ZONA TURISTICA ALBERGHIERA "C3"

In dette zone di espansione sono consentite le costruzioni di strutture ricettive di tipo turistico alberghiero e polifunzionali.

Sono inoltre ammesse, anche attività commerciali, direzionali ed artigianali di servizio, strettamente connesse con la destinazione di tipo turistico, purché in misura non superiore al 30% della superficie utile lorda (SUL), così come definito al comma 1 lettera c) dell' Art. 13 del Regolamento Edilizio vigente.

Parametri urbanistici di zona:

a) IT:	Indice di fabbricabilità territoriale	2,00 mc/mq.
b) H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) DC:	distacco minimo dai confini	5,00 ml.
d) DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
e) SP:	spazi per parcheggio	
	- uso abitativo	10/100 mq/mc.
	- uso direzionale, commerciale	40/100 mq/SUL.
	- uso artigianale di servizio	25/100 mq/mc.
f) SV:	- da destinare a verde pubblico	25/100 mq/mc

In tutti i casi, relativamente alla distanza tra edifici con interposte strade sono applicate le norme di cui all'art. 9 del del D.M. 1444/68

ZONA PER STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE "C4"

In dette zone di espansione sono consentite le realizzazioni di strutture ricettive di tipo turistico, del tipo campeggio, sosta e permanenza di autocaravan, camper, roulotte e simili.

E' consentita inoltre la costruzione di manufatti per la realizzazione di unità ricettive fisse destinate all'accoglienza turistica.

E' consentita la realizzazione d'attrezzature sportive, come campi da tennis, da calcetto, da pallacanestro, piscina ecc. di servizio all'attività turistico-ricettiva.

Parametri urbanistici di zona:

a) IT:	Indice di fabbricabilità territoriale	0,50 mc/mq.
b) H MAX	altezza massima	4,00 ml.
c) DC:	distacco minimo dai confini	10,00 ml.
d) DF:	distacco minimo tra edifici	7,00 ml.
e) SP:	spazi per parcheggio	25/100 mq/mc.
f)	Per la realizzazione di edifici di servizio, strettamente connessi con la destinazione di tipo turistico-ricettivo, il volume massimo consentito è pari al 25% del volume massimo previsto nel Piano di Lottizzazione dell'area	
g)	Per ogni singolo manufatto destinato ad unità ricettiva per l'accoglienza turistica, il volume massimo consentito è pari a mc 160.	
i)	E' necessario prevedere nel Piano di Lottizzazione una dotazione di spazi pubblici per il parcheggio di autoveicoli, pari ad almeno 1,5 posto auto per ogni unità ricettiva, sia essa di tipo fisso, che temporaneo (posto tenda, roulotte ecc;), in aggiunta alla quantità determinata dal parametro di cui al punto f) pari a 25/100mq/mc.	

In tutti i casi, relativamente alla distanza tra edifici con interposte strade sono applicate le norme di cui all'art. 9 del del D.M. 1444/68

**ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE "C 5"
PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE**

Tale zona è vincolata ai sensi della Legge n° 167 del 18/04/1962 e n° 865 del 22/10/1971.
E' consentita la sola realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

Parametri urbanistici di zona:

a) IT:	Indice di fabbricabilità territoriale	2,50 mc/mq.
b) H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) DS:	distacco minimo dalle strade	5,00 ml
d) DC:	distacco minimo dai confini	5,00 ml.
e) DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
f) SP:	spazi per il parcheggio	10/100 mq/mc.

In tutti i casi, relativamente alla distanza tra edifici con interposte strade sono applicate le norme di cui all'art. 9 del del D.M. 1444/68

CAPO IV

ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le zone produttive sono destinate all'insediamento, alla conservazione e all'ampliamento degli impianti produttivi industriali, artigianali, commerciali, turistici e ricettivi.

Per gli interventi edilizi diretti che riguardano gli immobili e le aree ricomprese nei nuclei abitati di Pretare, Piedilama, Camartina, Vezzano, Pescara del Tronto, Forca Canapine/Colle le Cese (aree ricomprese in zona D2 - D3 o C del PP), situati all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini il PRG si attua come di seguito:

Per gli interventi edilizi che prevedono aumenti di volume, demolizione con ricostruzione o ampliamento e *f* o sopraelevazione nonché nuova edificazione, dovrà altresì essere prevista la redazione di un "Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)" approvato preventivamente dal Parco esteso ad un comparto significativo, limitrofo all'intervento :in oggetto. Di concerto con il Comune verrà quindi effettuata una valutazione preliminare della proposta progettuale, individuando il comparto oggetto di progettazione paesaggistica.

Art. 7

ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "D"

Parametri urbanistici di zona:

a) IF:	Indice di fabbricabilità fondiaria	3,00 mc/mq.
b) IC:	indice di copertura max (SC / SF)	1/2 mq/mq.
c) H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
d) DS:	distacco minimo dalle strade	
	- strade con larghezza inferiore a ml. 7,00	5,00 ml.
	- strade con larghezza superiore a ml. 7,00	7,50 ml.
e) DC:	distacco minimo dai confini	5,00 ml.
f) DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
g) SP:	spazi per parcheggio	
	- uso direzionale, commerciale	25/100 mq/mc.
	- uso artigianale di servizio	25/100 mq/mc.

In tutti i casi, relativamente alla distanza tra edifici con interposte strade sono applicate le norme di cui all'art. 9 del del D.M. 1444/68

Art. 8

ZONA AGRICOLA "E"

Le zone agricole sono quelle destinate esclusivamente all'esercizio delle attività agricole, intendendo per tali quelle dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività connesse, ivi compreso l'agriturismo, le country-houses, i bed and breakfast. Altre destinazioni sono consentite soltanto nei casi e limiti stabiliti dalle leggi. In mancanza di collegamento con l'esercizio delle attività agricole, la destinazione residenziale è ammessa soltanto mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

E' consentita la realizzazione di attrezzature sportive, come campi da tennis, da calcetto, da pallacanestro, piscina ecc. esclusivamente a servizio delle attività di agriturismo, delle country-houses e dei bed and breakfast.

In queste zone E (individuate nelle planimetrie di P.R.G. come zone senza alcuna campitura distintiva) si applica l'intervento edilizio diretto, facendo riferimento alla normativa della L.R. 8 marzo 1990 n. 13, e comunque nel rispetto della legislazione statale vigente in materia.

Inoltre, per le aree rientranti all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini si stabilisce una differenziazione a seconda che esse, siano comprese, in zona A "riserva integrale, zona B "di riserva generale e orientata"m o in zona "C" di protezione, nella cartografia del Piano per il Parco; per tutte queste aree devono essere obbligatoriamente recepite tutte le indicazioni normative di cui all'art. 8 delle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco.

CAPO V SPAZI PUBBLICI

(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444)

Le zone per la realizzazione di spazi pubblici-attrezzature collettive sono destinate al mantenimento ed alla realizzazione delle attrezzature e servizi pubblici o d'interesse pubblico.

Per gli interventi edilizi diretti che riguardano gli immobili e le aree ricomprese nei nuclei abitati di Pretare, Piedilama, Camartina, Vezzano, Pescara del Tronto, Forca Canapine/Colle le Cese (aree ricomprese in zona D2 - D3 o C del PP), situati **all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini il PRG si attua come di seguito:**

Per gli interventi edilizi che prevedono aumenti di volume, demolizione con ricostruzione o ampliamento e *f* o sopraelevazione nonché nuova edificazione, dovrà altresì essere prevista la redazione di un "Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)" approvato preventivamente dal Parco esteso ad un comparto significativo, limitrofo all'intervento :in oggetto. Di concerto con il Comune verrà quindi effettuata una valutazione preliminare della proposta progettuale, individuando il comparto oggetto di progettazione paesaggistica.

Art. 9

ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE

Le zone per la realizzazione di spazi pubblici-attrezzature collettive sono così suddivise:

- a) attrezzature amministrative, pubblici servizi, verde pubblico;
- b) attrezzature scolastiche;
- c) attrezzature religiose,
- d) parcheggi.

L'Amministrazione Comunale, ha facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di mutare la sottodestinazione specifica, relativa alle attrezzature collettive previste per le zone "F", con altra sottodestinazione specifica, sempre nell'ambito delle aree con zonizzazione "F".

Tale modifica può essere effettuata esclusivamente attraverso il procedimento previsto dall'art.9 del DPR n. 327/2001

Nelle zone per attrezzature collettive, che non rientrano in aree soggette a piani particolareggiati o a piani di lottizzazione convenzionata, il Piano si attua per intervento diretto.

Gli spazi pubblici che concorrono alla formazione dello standard sono preordinati all'esproprio.

ZONA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE, PUBBLICI SERVIZI "Fa"

In dette zone sono consentite le realizzazioni di Uffici Pubblici, Centro Civico, Caserma di Carabinieri, strutture inerenti Pubblici Servizi o di protezione civile.

Per le nuove realizzazioni valgono le seguenti caratteristiche di zona:

- a) - IF: indice di densità fondiaria 3,00 mc/mq.

b) - H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) - DS:	distacco minimo dalle strade	6,00 ml.
d) - DC:	distacco minimo dai confini	6,00 ml.
e) - DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
f) - SP:	spazi per parcheggio	25/100 mq/mc.

ZONA ATTREZZATURE SCOLASTICHE "F sc"

Dette zone sono destinate ad attrezzature per la didattica come scuole di ogni genere e grado ed attrezzature di gioco e ricettive connesse, centri d'istruzione, di formazione ecc. Tali zone costituiscono spazi pubblici a norma dell'Art. 3 lett. a) del D.l. 2/4/1968 n° 1444.

Per le nuove realizzazioni valgono le seguenti caratteristiche di zona:

a) - IF:	indice di densità fondiaria	3,00 mc/mq.
b) - H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) - DS:	distacco minimo dalle strade	6,00 ml.
d) - DC:	distacco minimo dai confini	6,00 ml.
e) - DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
f) - SP:	spazi per parcheggio	25/100 mq/mc.

E' prescritto in ogni caso il rispetto della legislazione edilizia scolastica vigente.

ZONA ATTREZZATURE RELIGIOSE "Fr"

Dette zone sono destinate ad accogliere attrezzature per il culto religioso; sono previste chiese ad annessi parrocchiali, conventi e simili.

Per le nuove realizzazioni valgono le seguenti caratteristiche di zona:

a) - IF:	indice di densità fondiaria	3,00 mc/mq.
b) - H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) - DS:	distacco minimo dalle strade	6,00 ml.
d) - DC:	distacco minimo dai confini	6,00 ml.
e) - DF:	distacco minimo tra edifici	10,00 ml.
f) - SP:	spazi per parcheggio	25/100 mq/mc.

ZONA ATTREZZATURE SPORTIVE "Fsp"

In dette zone sono consentite le realizzazioni di attrezzature a carattere sportivo, quali: campo sportivo, di pattinaggio galoppatoio ecc.

Parte di queste aree potranno essere destinate alle relative attrezzature per il pubblico, per gli atleti, e per gli animali: tribune spogliatoio stalle di sosta ecc.

E' prevista la procedura di esproprio delle aree interessate per pubblica utilità.

Per le nuove realizzazioni valgono le seguenti caratteristiche di zona:

a) - IC:	indice di copertura	1/3 mq/mq.
b) - H MAX:	altezza massima	9,50 ml.

ZONA PARCHEGGI "P"

Tali zone sono destinate alla sosta temporanea degli autoveicoli, esse costituiscono spazi pubblici a norma dell'Art. 3 lettera d del D.L. del 2/4/1968 n° 1444.

Nell'edificazione e nella redazione dei Piani di Lottizzazione residenziale, si dovranno rispettare i parametri previsti per ciascuna situazione.

E' prevista la procedura di esproprio delle aree interessate per pubblica utilità.

CAPO VI AREE DESTINATE A VERDE

Dette aree costituiscono spazi in cui viene mantenuto, ampliato o realizzato un sistema di aree con destinazione a verde

In particolare si dovrà curare l'assetto delle alberature esistenti e garantite le opere di rimboschimento e di rinnovo necessarie.

Art. 10 ZONE VERDI

ZONA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO "Vpa"

Tali zone costituiscono spazi pubblici a norma del D.M. 2/4/68 n° 1444, Art. 3 lettera c.

In dette zone sono permesse solo sistemazioni a terra, pedonali ed attrezzature per il gioco dei bambini, oltre a costruzioni di attrezzature, quali chioschi, rivendite di giornali ecc.

Debbono essere curate le alberature esistenti e garantite le opere di rimboschimento e di rinnovo necessarie.

Il piano si attua previa progettazione unitaria estesa all'intera zona.

E' prevista la procedura di esproprio delle aree interessate per pubblica utilità.

Le eventuali nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti caratteristiche di zona:

- | | | |
|-------------|---------------------|-------------|
| a) - IC: | indice di copertura | 1/50 mq/mq. |
| b) - H MAX: | altezza massima | 3,00 ml. |

ZONA VERDE DI RISPETTO "Vr"

Sono destinate al mantenimento e formazione del verde, soprattutto in corrispondenza di zone a diversa destinazione urbanistica.

In queste zone è vietata ogni edificazione ed è prescritto il rispetto integrale del verde esistente o l'arredo urbano a verde con prati, siepi, aiuole con specie arboree di cui in allegato.

CAPO VII ZONE A TUTELA SPECIALE

Si tratta delle zone assoggettate a limitazioni e vincoli, in ragione del maggiore indirizzo di tutela. Queste comprendono:

- a) Ambito di tutela dei corsi d'acqua;
- b) Ambito di tutela dei crinali;
- c) Ambito di tutela dei versanti;
- d) Ambito di tutela dei centri storico e degli edifici storici extraurbani;
- e) Ambito di tutela di zone ad alta percettività visuale;
- f) Ambito di tutela annesso alla strada consolare;
- g) Ambito di tutela del patrimonio botanico vegetazionale;
- h) Ambito di tutela delle zone con emergenze geologiche e/o geomorfologiche;
- i) Ambito di tutela di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- l) Aree soggette a vincolo idrogeologico R.D. 31.12.'23 e succ. mod. ed integr.
- m) Aree soggette a rischio di esondabilità
- n) Aree con pericolosità geologica molto elevata per frane di crollo in presenza di infrastrutture ed insediamenti abitativi.

Per tutte le aree rientranti all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in zona A "riserva integrale, zona B "di riserva generale e orientata" e in zona "C" di protezione, le norme di cui al presente capo VII hanno prevalenza su quelle previste, per queste zone, dalle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco, solo qualora siano più restrittive rispetto a quest'ultime.

Art. 11

ESENZIONE DALLE NORME DELLE ZONE A TUTELA SPECIALE

Sono esentate dalle norme delle zone a tutela speciale, descritte nei successivi le seguenti opere o interventi:

- a) - Le opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguenti a norme o provvedimenti statali o regionali, emanati a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a situazioni d'emergenza connesse a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità.
- b) -Le seguenti opere pubbliche o a carattere di servizio pubblico/collettivo, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del seguente articolo:
 - b1) - le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate da soggetti dispensatori di servizi di telefonia ed energia elettrica.
 - b2) - Gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decompressione del gas simili:
 - b3) - I monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità, nonché le opere ricadenti nelle zone cimiteriali.
 - b4) - Opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all'attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche.

- b5) - Gli impianti a fune, le antenne, i ripetitori.
- c) - Le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. 915/82
- d) - Gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 28 febbraio 1985, n° 47.
- e) - Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'Art. 31 della legge 457/78, e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici
- f) - Gli impianti zootecnici ed opere connesse, gli impianti agricoli destinati alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per i quali è stato concesso un finanziamento pubblico entro la data di entrata in vigore del Piano Paesistico Ambientale Regionale.
- g) - Gli impianti zootecnici approvati ai sensi del regolamento CEE 787/85.
- h) - Le opere finanziate, alla data d'entrata in vigore del Piano Paesistico Ambientale Regionale, alle Comunità montane ed alla Regione Marche, ai sensi dei regolamenti CEE 1760/78 e 269/79.
- i) - Gli ampliamenti delle abitazioni rurali conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di medesima caratteristica tipologica fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente.
- l) - L'estrazione del travertino e della pietra da taglio, nonché l'estrazione di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione dei laterizi pregiati.

Tutte le opere esentate dal rispetto delle Norme di Tutela Speciale di cui alle lettere b), c), e), f), g), h), i) e l) del presente articolo, sono comunque assoggettate alle procedure di valutazione d'incidenza e di rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Art. 12

AMBITO DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

In tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi di recuperi ambientale nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di attraversamento sia varie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui.

Nella fascia contigua di m 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia varie che impiantistiche.

I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

In particolare nell'ambito di tutela sono vietate:

- ogni nuova edificazione nonché ampliamento di edifici esistenti
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti
- opere di mobilità, gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.

Art. 13

AMBITO DI TUTELA DEI CRINALI

All'interno di tali ambiti sono vietati:

- a) - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- b) - i silos e depositi agricoli di rilevante entità
- c) - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale
- d) - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggio di materiali non agricoli
- e) - salvo i casi di, interventi compresi nei recuperi ambientali. Per le cave esistenti o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter del Piano Paesistico Ambientale Regionale.

Art. 14

AMBITO DI TUTELA DEI VERSANTI

I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profili del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'Art. 57 del P.P.A.R.

Art. 15

AMBITO DI TUTELA DEI CENTRI STORICI E DEGLI EDIFICI STORICI

In tali ambiti sono vietati:

- a) - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- b) - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivi-industriale;
- c) - l'aperture di nuove cave;
- d) - la realizzazione di depositi e di stoccaggio di materiali non agricoli.

In tali ambiti sono invece consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e agli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali

Art. 16

AMBITO DI TUTELA DELLE ZONE AD ALTA PERCETTIVITA' VISUALE

L'ambito interessato da alta percettività visuale è determinato dalla percorrenza della strada Statale n. 4 Salaria nel tratto compreso tra Trisungo e Pescara.

Lungo la strada di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale d'informazione e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979.

Inoltre, sempre lungo tali strade, le fasce di rispetto stradale indicata dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, sono aumentate del 50%.

Art. 17

AMBITO DI TUTELA ANNESSO ALLA STRADA CONSOLARE

In tale ambito lungo la strada consolare Salaria sono ammessi solo interventi di riqualificazione ambientale.

Art. 18

AMBITO DI TUTELA DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE

Il Piano, conformemente alle direttive della pianificazione paesistica regionale, stabilisce le prescrizioni per la conservazione e il ripristino degli elementi significativi del patrimonio botanico-vegetazionale.

BOSCHI

Le aree boscate, così come segnalate nella cartografia di analisi e descritte nelle schede di descrizione delle unità di paesaggio, sono soggette alla normativa vigente in materia di utilizzazioni forestali, che ne indica le modalità di utilizzo e le procedure autorizzative.

Per le superfici oggetto di pianificazione forestale, Piani di gestione ed eventuali Piani economici, così come individuate dagli organismi competenti (Comunità Montana e Regione), valgono le indicazioni espresse nei documenti pianificatori.

Ai fini del presente PRG, fermo restando i limiti utilizzativi legati alle indicazioni dei commi precedenti, nelle aree boscate si individuano, comunque, le seguenti prescrizioni di massima:

- è vietato ridurre le superfici delle arboree boscate
- è vietato sostituire il bosco con altre colture ed eseguire dissodamenti
- è vietato praticare l'allevamento zootecnico di tipo intensivo
- è vietato realizzare tipologie edificatorie di tipo residenziale e agroindustriale
- è vietata la messa a dimora di specie non autoctone
- è consentita la sostituzione delle conifere, fino ad una graduale riduzione di almeno l'80% con specie autoctone
- è consentito eseguire opere attinenti la regimazione superficiale delle acque
- è consentito la realizzazione di fasce frangifuoco
- è consentito realizzare e/o ripristinare i camminamenti esistenti a scopo turistico-naturalistico; **per le aree comprese all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini**, la realizzazione e/o il ripristino dei camminamenti esistenti dovrà avvenire nell'ambito del "Piano Quadro di organizzazione dei sentieri escursionistici" e nel rispetto della DCD n. 54/2003 e s.m.i. di approvazione del suddetto piano

- è consentito realizzare manufatti in legno o altro materiale naturale ad uso turistico-naturalistico
- è fatto obbligo di osservare una fascia di rispetto di m. 10,00, oltre la proiezione delle chiome, entro la quale è vietato eseguire lavorazioni del terreno a profondità superiore ai 0,3 m., usare pesticidi di sintesi, accendere fuochi ed introdurre specie arboree non autoctone
- è fatto divieto di aprire nuove strade; il ripristino delle esistenti dovrà essere motivato dall'utilità (per scopi antincendio o manutentori e per il transito di mezzi autorizzati)

Tutte le aree coltivate, ad uso agricolo o ad altro, non coperte da boschi e pascoli e racchiuse internamente al perimetro cartografato, sono esenti dalla estensione della prescrizionistica della tutela integrale

PASCOLI, AREE AGRICOLE, ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Rientrano in questo livello di tutela:

- a) - tutte le aree agricole
- b) - i pascoli ad altitudine superiore ai m 700 e pascoli ad altitudine inferiore ai mt.700 con pendenza superiore al 30%
- c) - fitocenosi delle macchie a prevalenza di roverella
- d) - gruppi isolati di roverella
- e) fitocenosi del verde pubblico ed alberature stradali
- f) - filari di roverella
- g) - elementi diffusi del paesaggio agrario

Per tutti gli elementi di cui sopra:

- è consentito migliorare i pascoli, ove possibile, mediante lavorazioni leggere (erpiculture) e trasemine
- è consentito lo spietramento e l'eliminazione della flora infestante, dai pascoli, solo ai fini del miglioramento e del mantenimento della composizione floristica peculiare
- è consentito praticare l'allevamento zootecnico anche alternativo.
- la manomissione, le potature tipo capitozzature e quelle realizzate con mezzi meccanici di tipo rotativo. Le potature dovranno comportare modeste riduzioni della chioma con mantenimento della forma originaria o di quella tipica specie.
- è fatto divieto spiantare o prelevare parte degli *Elementi diffusi del Paesaggio Agrario*, fatte salve le eccezioni previste dalle vigenti leggi in materia di tutela del patrimonio forestale nonché per quelle previste dal presente regolamento attuativo;
- è consentita la manutenzione delle siepi nonché degli alberi purché ciò avvenga senza compromissione dell'integrità complessiva dell'"elemento diffuso" e nelle modalità stabilite dalla Legge Regionale n 6 del 23/02/2005, " Legge Forestale Regionale";
- ai proprietari dei terreni ove insiste la vegetazione ripariale è consentito il prelievo conservativo di materiale legnoso, mediante razionali operazioni di potatura e di ripulitura, nonché l'utilizzazione turnaria della vegetazione arbustivo-arborea;
- per le specie di alto fusto, nonché per le zone di vegetazione ripariale governate a ceduo, tale utilizzazione è comunque soggetta al rispetto delle vigenti normativa regionale e al rilascio della autorizzazione da parte del Corpo Forestale dello Stato;

- si prescrive una fascia di rispetto di mt. 2,50 che deve essere mantenuta tra le zone agricole lavorate e l'inizio della vegetazione ripariale e di quella stradale, intendendo per tale inizio anche il ciglio dei fossi non colonizzato da vegetazione arbustiva e/o arborea; in questa fascia sono consentite solo lavorazioni a profondità non superiori ai cm 15 mentre è vietato lo spargimento di antiparassitari e diserbanti;
- è vietata la bruciatura delle stoppie, nonché il pirodiserbo, in una fascia di rispetto avente la larghezza di mt 20, posta a confine con tutta la vegetazione ripariale e con la vegetazione stradale presente lungo tutte le strade statali, provinciali e comunali;
- Per le querce isolate a gruppi o in filari, per le siepi stradali e poderali, nonché per le alberature poderali, l'Amministrazione Comunale provvederà, anche di concerto con il Corpo Forestale dello Stato competente per territorio ed avvalendosi della collaborazione degli alunni e dei docenti delle locali scuole elementari e medie, a catalogare tali elementi diffusi del paesaggio agrario, mediante apposite schede contenenti la documentazione fotografica, i dati metrici, lo stato sanitario e di conservazione e quant'altro verrà ritenuto necessario per una corretta catalogazione;
- si consiglia il taglio e/o la eradicazione di essenze infestanti (*Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus glandulosa*) e la piantumazione sostitutiva con essenza autoctone di cui all'allegato n. 1.

Nei terreni ad uso agricolo si dovrà tendere a:

- sostituire le lavorazioni profonde con le lavorazioni “ a due strati”
- eseguire sempre le opere di regimazione idraulica mediante l'apertura di fosse di utilizzare mezzi, prodotti chimici e pratiche agronomiche di maggiore compatibilità ambientale, anche tenendo conto delle indicazioni di buona pratica agricola presenti nei documenti di programmazione agraria regionali;
- realizzare siepi e/o barriere frangivento con essenze autoctone e con criteri ispirati all'ingegneria naturalistica.

Nelle aree comprese all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tutti gli interventi su flora vegetazione e habitat, ivi compresa l'eliminazione della flora "infestante" dai pascoli, sono subordinati al preventivo parere dell'Ente Parco (Nulla Osta e/o valutazione d'incidenza) in relazione alle finalità di conservazione dell'area protetta e dei Siti Natura 2000. Sono fatte salve le attività consentite da eventuali misure di conservazione emanate da Parco su habitat interessati dall'invasione di specie erbacee dominanti quali *Brachipodium sp.pl.* Nei pascoli aridi riconducibili agli Habitat 6210* e 6220* dovranno comunque essere vietati gli interventi di spietramento.

Art. 19

AMBITO DI TUTELA DELLE ZONE CON EMERGENZE GEOLOGICHE E/O GEOMORFOLOGICHE

In tali ambiti, escluse le aree urbanizzate, sono vietati:

- a) - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos
e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale

b) - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R.- 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 24/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate

c) - l'apertura di nuove cave

d) - la realizzazione di depositi e di stoccaggi non agricoli

In tali ambiti sono invece consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali.

Art. 20

AMBITO DI TUTELA DI CUI AL D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004

Per tali aree si fa riferimento alla normativa nazionale e specificatamente al cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004

Art. 21

AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Per tali aree si fa riferimento alla normativa nazionale e specificatamente al R.D. 30/12/1923 e succ. mod. ed int.

Art. 22

AREE SOGGETTE A RISCHIO DI ESONDABILITA'

In tali aree è vietato ogni nuovo insediamento, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza, che gli interventi ammessi, diano luogo ad incremento volumetrico o alterazione delle sagome architettoniche, sono inoltre consentiti cambi di destinazione d'uso. Sono inoltre ammessi Interventi di mitigazione del rischio (bonifiche, consolidamenti ecc.)

Art. 23

AREE CON PERICOLOSITA' GEOLOGICA MOLTO ELEVATA PER FRANE DI CROLLO IN PRESENZA DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI ABITATIVI

In tali aree è vietato ogni nuovo insediamento, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza, che gli interventi ammessi, diano luogo ad incremento volumetrico o alterazione delle sagome architettoniche, sono inoltre consentiti cambi di destinazione d'uso. Sono inoltre ammessi Interventi di mitigazione del rischio (bonifiche, consolidamenti ecc.)

Art. 24

AREE FLORISTICHE - L. R. 30 Dicembre 1974, n. 52

Nelle aree floristiche insistenti sul territorio comunale: 98 - Valle del Lago di Pilato, 100 Passo del Galluccio, 101 Monte Ceresa, 104 Versante Settentrionale dei Monti della Laga e 105 Monti della Laga, di cui alle tavole n. 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.3 di PRG, è proibita la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente, mentre sono consentite le normali pratiche colturali e negli incolti produttivi,

il pascolo e la fienagione.

Art. 25

FASCIA DI RISPETTO STRADALE -D.M.01/04/1968 n. 1404-

Nelle aree poste fuori del perimetro dei centri abitati vanno applicate le norme relative alla distanza minima da rispettare per qualsiasi edificazione a protezione del nastro stradale, così come previste dal D.M.01/04/1968 n. 1404.

Inoltre nella fascia di rispetto, pari a 30m prevista per le strade di tipo c) dall'art. 4 comma 1 del D.M.01/04/1968 n. 1404, qualsiasi opera a servizio della zona edificata, come strade di servizio, parcheggi, etc., dovranno essere realizzata a non meno di 20m dal confine stradale.

Art. 26

AREE SOTTOPOSTE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Nelle aree sottoposte a tutela archeologica di cui alle tavole n. 3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3 di PRG, si richiede la presentazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, dei progetti di intervento - limitatamente alle opere che comportano scavi- per l'acquisizione del parere di competenza.

Art. 27

PRESCRIZIONI ESPRESSE DALL'ENTE PARCO NAZIONALER DEI MONTI SIBILLINI IN ORINE ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' SECONDARIA ED IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Nelle aree rientranti all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini la manutenzione della viabilità secondaria è consentita nel rispetto dell'art. 4 delle Prime misure di conservazione dei Siti Natura 2000 approvate con DCS n. 35/2007 e s.m.i.

Inoltre sempre in queste aree al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso i nuovi impianti di illuminazione esterna dovranno essere conformi alle disposizioni tecniche di cui al punto 1 dell'allegato B della L. R. Marche n. 10/2002 "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso " e s.m.i.

CAPO VIII
ZONE DI RISPETTO

Si tratta di zone in cui non è consentita l'edificazione, poste a rispetto di elementi particolari del territorio.

Queste comprendono:

-zona di rispetto cimiteriale

Art. 28

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE - R.D. 27/07/1934 N° 1265 art.338

E' consentita la realizzazione di modeste strutture, del tipo a chiosco o a edicola o tipologia simile, da adibire esclusivamente alla vendita di fiori e affini.

CAPO IX
BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Art. 29

BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

I beni architettonici extraurbani sono riportati negli elaborati grafici di P.R.G.
Per essi sono ammessi solo interventi edilizi volti al restauro conservativo.

ALLEGATO I

Tabella I (specie autoctone e naturalizzate)

- *Acer* spp. ed in particolare *Acer campestre* (oppio, acero campestre), *Acer platanoides* (acero riccio), *Acer pseudoplatanus* (acero di monte), *Acer opalus* (acero italiano, opalo);
- *Aesculus hippocastanum* (ippocastano);
- *Alnus cordata* (ontano italiano);
- *Arbutus unedo* (corbezzolo);
- *Buxus sempervirens* (bosso);
- *Carpinus betulus* (carpino bianco);
- *Castanea sativa* (castagno)
- *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda);
- *Clematis vitalba* (clematide);
- *Corylus avellana* (nocciolo);
- *Cornus mas* e *C. sanguinea* (corniolo);
- *Crataegus* spp. (biancospini);
- *Cupressus sempervirens* (cipresso comune);
- *Eleagnus angustifolia* (eleagno, falso oleastro);
- *Erica arborea* (erica);
- *Evonymus europaeus* (fusaggine o berretta da prete);
- *Fraxinus ornus* (orniello), *Fraxinus excelsior* (frassino);
- *Hedera elix* (edera);
- *Juglans regia* (noce comune);
- *Juniperus communis* (ginepro comune);
- *Laurus nobilis* (alloro);
- *Lavanda officinalis* (lavanda);
- *Ligustrum vulgare* (ligustro);
- *Lonicera caprifolium* (caprifoglio);
- *Malus silvestris* (melo selvatico);
- *Mespilus germanica* (nespolo);
- *Morus alba* e *nigra* (gelso);
- *Myrtus communis* (mirto);
- *Nerium oleander* (oleandro);
- *Olea europea* (olivo);
- *Olea oleaster* (olivastro);
- *Ostrya carpinifolia* (carpino nero);
- *Phillyrea angustifolia* (fillirea);
- *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo)
- *Pinus pinea* (pino da pinoli, pino ad ombrello);
- *Pyracanta coccinea* (agazzino);
- *Pirus pyraeaster* (pero selvatico);
- *Pistacia lentiscus* (lentisco);
- *Platanus acerifolia* (platano);
- *Populus* spp. (pioppi di tutte le specie);
- *Prunus avium* (ciliegio selvatico);
- *Prunus cerasus* (ciliegio vesciolo, marasco);
- *Prunus mahaleb* (megaleppo);
- *Prunus spinosa* (prugnolo);
- *Quercus pubescens* (roverella), *Quercus robur* (farnia), *Quercus petraea* (rovere), *Quercus ilex* (leccio), *Quercus cerris* (cerro);
- *Rhamnus alaternus* (alaterno, legno puzzo);
- *Rosa canina* (rosa canina);
- *Rosmarinus officinalis* (rosmarino);
- *Salix* spp. ed in particolare *Salix alba* (salice comune, salice bianco), *Salix caprea* (salicone), *Salix trianda* (salice a foglie di mandorlo), *Salix viminalis* (salice da vimini);
- *Sorbus* spp. (sorbi);
- *Spartium junceum* (ginestra);

- Tamarix gallica (Tamerice);
- Tilia cordata (tiglio);
- Ulmus minor (olmo comune);
- Viburnum tinus (laurotino);
- Zizyphus sativa (giuggiolo).

Tabella II - Essenze da non impiantare e/o da eradicare ove presenti.

- Ailanthus altissima (ailanto, toccacielo, albero del paradiso);
- Robinia pseudoacacia (robinia o falsa acacia);
- Cupressus arizonca (cipresso argentato);
- Thuja spp. (tuia)